



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE, CON
ALLEGATO, FATTO A TOKYO IL 28 GIUGNO 2023

Art. 9 (Accordo)

Coproduzioni cinematografiche multilaterali

1. Le autorità competenti considerano favorevolmente la possibilità di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni cinematografiche multilaterali tra coproduttori italiani e giapponesi e coproduttori di altri Paesi terzi con cui una o entrambe le Parti abbiano concluso un accordo in materia di coproduzione cinematografica. 2. Ciascun coproduttore dei Paesi terzi deve soddisfare tutte le condizioni relative allo status di coproduzione ai sensi dell'accordo in materia di coproduzione cinematografica concluso ed in vigore tra detti Paesi terzi e la Repubblica Italiana o il Giappone o entrambi. 3. Nelle coproduzioni cinematografiche multilaterali, l'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e superiore al 70% (settanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. Se i coproduttori di terzi Paesi sono composti da due o più imprese o organismi di produzione, l'apporto finanziario di ogni singola impresa o organismo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

Versione in vigore dal 27 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

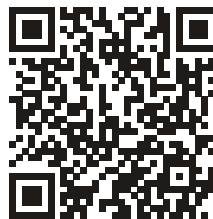
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023
Estremi	Legge 14 maggio 2024, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2024/accordo-art-9>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it